



**CITTA' DI BUCCHIANICO
PROVINCIA DI CHIETI**

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE
ESTERNA DI IMPORTO INFERIORE A EURO 100.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DI
OPERE PUBBLICHE**

(Artt. 90-91-125, del D.Lgs. n. 163/2006)

Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 69 del 22.12.2009

**L'Assessore delegato per materia
(Ing. Zappacosta Nilo)**

**Il Segretario Comunale Capo
Dr. Emanuela Gentilezza**

INDICE

- Art. 1- Oggetto
- Art. 2 - Presupposti dell'affidamento
- Art. 3 - Servizi oggetto di affidamento
- Art. 4 - Giovani Professionisti
- Art. 5 - Procedura di affidamento
- Art. 6 – Istituzione elenchi comunali
- Art. 7 - Avviso pubblico
- Art. 8 - Contenuto dell’avviso
- Art. 9 - Valutazione
- Art. 10 - Corrispettivi
- Art. 11 - Comunicazione alla Giunta
- Art. 12 - Mancanza di candidature
- Art. 13 - Convenzioni
- Art. 14 - Altri casi
- Art. 15 - Rinvio
- Art. 16 - Entrata in vigore

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, disciplina le procedure che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 91, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, dell'art. 62, 1° comma, del DPR n. 554/99, e dell'art. 2 del Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni nella Legge 4 agosto 2006, n. 248, dovranno essere applicate nell'affidamento di incarichi di progettazione esterna, di importo inferiore a 100.000 euro, per la realizzazione di Opere Pubbliche e/o l'attivazione di Servizi Pubblici.

ART. 2 - PRESUPPOSTI DELL' AFFIDAMENTO

1. Ai sensi dell'art 90, comma 1°, del D.Lgs. 163/2006 è possibile conferire gli incarichi di cui al successivo comma 3, quando sussistano le condizioni che legittimano l'affidamento esterno come stabilito dall'art. 90, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 ai soggetti di cui al comma 1 lettere d), e), f), g), h) del citato art. 90 e precisamente:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla L.23.11.1939 n° 1815 e successive modificazioni;
- b) società di professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 in quanto compatibili;
- e) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura con i requisiti indicati nell'art. 90, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 163/2006.

2. Ai sensi dell'art.8, comma 1 lett.d) del D.P.R. 554/1999 la sussistenza dei presupposti di ammissibilità al ricorso a professionisti esterni deve essere certificata dal Responsabile del Procedimento, la cui mancanza non consente l'attivazione della procedura amministrativa.

ART. 3 - SERVIZI OGGETTO DI AFFIDAMENTO

1. I servizi oggetto di affidamento sono quelli previsti dall'art. 50 del DPR n. 554/99 e precisamente:

- A) Incarichi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
- B) Attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione quali:
 - Prestazioni professionali speciali;
 - Prestazioni accessorie;

2. I servizi di cui al precedente punto B), a titolo indicativo e non esaustivo, sono i seguenti:

- a) Redazione studi di fattibilità;

- b) Redazione calcoli statici;
 - c) Incarichi di direzione lavori e connesse attività di collaborazione;
 - d) Incarichi per la sicurezza dei cantieri (Responsabilità dei lavori, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione);
 - e) Incarichi di assistenza di cantiere;
 - f) Incarichi di collaudo di opere pubbliche;
 - g) Incarichi topografici (Rilievi, frazionamenti ecc.);
 - h) Incarichi geologici e geognostici;
 - i) Analisi chimiche, batteriologiche, agronomiche ecc.;
 - j) Consulenze naturalistiche, artistiche, storiche ecc.;
 - l) Altri Incarichi di supporto al Responsabile Unico del procedimento nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori pubblici.
3. Le progettazioni definitive ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal Responsabile del procedimento e la motivazione deve risultare dal provvedimento amministrativo.

ART. 4 – GIOVANI PROFESSIONISTI

1. Sono giovani professionisti coloro che risultino iscritti ad un Albo professionale per un periodo inferiore a cinque anni.
2. Per favorire l'inserimento dei giovani professionisti nel mondo del lavoro potranno essere loro riservate, in via preferenziale, quelle attività di progettazione di importo inferiore a €. 20.000,00 che si ritengano adatte per impegno e caratteristiche ad un professionista in via di formazione.

ART. 5 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

1. Gli Incarichi di progettazione di cui al precedente art. 3 di importo inferiore a 100.000,00 euro, possono essere affidati dal Responsabile del procedimento ai soggetti indicati dall'art. 2 del presente Regolamento e in possesso dei requisiti di legge mediante procedura aperta, ristretta o negoziata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
2. Qualora si scelga la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara si deve procedere alla selezione di almeno cinque operatori economici da consultare se sussistono in tale numero soggetti idonei.
3. Per l'affidamento degli Incarichi tecnici di importo inferiore a 20.000,00 si potrà procedere, ai sensi del combinato disposto degli art. 91, comma 2 e dell'art. 125, comma 11 del D. Lgs. 163/2006, mediante affidamento diretto.

ART. 6 – ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI PROFESSIONISTI

1. In esecuzione del programma triennale delle OO.PP., Il Responsabile del Procedimento attua le procedure di cui al precedente art. 5 previo istituzione di apposito Albo con cui individua i soggetti idonei ad essere invitati alle procedure aperte, ristrette e negoziate.
2. L'individuazione di tali soggetti avviene mediante pubblicazione di apposito avviso,

secondo le modalità previste dalla normativa vigente da pubblicarsi all'Albo Pretorio dell'Ente, sul sito istituzionale dell'ente e presso gli Ordini professionali.

3. L'albo professionale avrà validità triennale e potranno essere aggiornati semestralmente, senza indire ulteriori bandi. Tale Albo dovrà essere suddiviso per ordine ed albo professionale di appartenenza.

4. Per i giovani professionisti, di cui all'art.4 sarà istituito un Albo speciale.

ART. 7 – AVVISO PUBBLICO

1.L'affidamento degli incarichi professionali di cui al presente Regolamento avviene previo avviso pubblicato all'Albo Pretorio con contestuale inserimento sul sito Internet per gli importi pari o superiori a €. 20.000.

ART. 8 – CONTENUTO DELL'AVVISO

L'avviso per l'affidamento dell'incarico deve contenere:

a) oggetto dell'incarico;

b) requisiti richiesti;

c) importo presunto dell'opera e/o dell'incarico;

d) importo posto a base di gara;

e) tempi di esecuzione;

f) ogni altra indicazione relativa alla prestazione da eseguire;

g) termine per la presentazione delle candidature (15 gg. con curriculum generale / 20 gg. curriculum specifico / 30 gg. corredo per merito tecnico);

h) indicazione che la valutazione viene effettuata sulla base del curriculum, studi e professionale, nonché dell'esperienza specifica posseduta, per cui la candidatura deve essere accompagnata dal curriculum generale / specifico / di merito, contenente un numero determinato di interventi analoghi ritenuti significativi per l'incarico da espletare;

i) eventuale valutazione in presenza di giovani professionisti (di cui al precedente art. 4);

l) eventuale valutazione dei candidati tramite colloquio con il Responsabile del servizio, che ha indetto la procedura di affidamento dell'incarico, sulla documentazione presentata;

m) altri criteri di valutazione specifica in relazione all'incarico.

ART. 9 – VALUTAZIONE

1. La valutazione delle candidature presentate viene effettuata dal Responsabile dell'area tecnica, che può, a propria discrezione, avvalersi della consulenza di altri collaboratori ritenuti competenti senza che ciò possa comportare spese a carico del Bilancio Comunale.

2. La valutazione verrà effettuata sulla base della formazione culturale, professionale e della qualità dell'esperienza e della capacità professionale, in relazione all'incarico da affidare, oltre a quanto altro eventualmente indicato nell'avviso.

3. Si potrà anche tenere conto dell'esito di altre prestazioni del candidato, soddisfacenti o negative, precedentemente prestate all'Ente.

ART. 10 – CORRISPETTIVI

1. Il Responsabile del procedimento può affidare i servizi di cui all'articolo 3 del presente regolamento mediante l'utilizzo di due criteri:
 - a) Il prezzo più basso;
 - b) L'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Nel caso del prezzo più basso si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale, trattandosi di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria.
3. Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa si applica l'art. 86, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 sulla valutazione della congruità delle offerte.
4. Il Responsabile Unico del Procedimento deve calcolare il compenso da porre a base di gara in misura adeguata all'importanza dell'opera da progettare e secondo i protocolli d'intesa tra i vari Ordini, Albi e la Regione Abruzzo.
5. Ai fini di tale determinazione è possibile utilizzare il D.M. 4 aprile 2001, attualmente in vigore.
6. Ai sensi del disposto dell'art. 92, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 la stazione appaltante non può subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

ART. 11 – COMUNICAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. Il Responsabile del procedimento, a seguito di adozione della determinazione dirigenziale di affidamento di ogni singolo incarico, completa di disciplinare, vengono contemporaneamente disposti la pubblicazione all'Albo Pretorio e comunicato alla Giunta Comunale.

ART. 12 – MANCANZA DI CANDIDATURE

1. Qualora, a seguito della pubblicazione dell'avviso per l'affidamento degli incarichi di cui al presente Regolamento, non vengano presentate candidature o queste risultino inadeguate, il Dirigente può ricercare discrezionalmente il soggetto idoneo da incaricare in via diretta.

ART. 13 – CONVENZIONI

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono conferiti con le modalità appresso indicate mediante stipulazione di scrittura privata contenente i seguenti elementi contrattuali:
 - a) Specificazione di dettaglio dell'oggetto della prestazione (con riferimento al documento preliminare alla progettazione);
 - b) Durata dell'incarico e scadenza della progettazione;
 - c) Corrispettivo computato sulla base di quanto stabilito dal precedente art.5;
 - d) Sconti;
 - e) indicazione delle garanzie assicurative previste dalle normative vigenti;

- f) Previsione di idonee penali in rapporto alla natura ed alla entità dell'incarico per inadempimenti e/o ritardi;
- g) Previsione di clausole risolutive espresse;
- h) Obbligo del rispetto di norme, regolamenti e contratti collettivi nazionali e locali;
- i) Clausole riferite alla specificità della prestazione.

ART. 14 – ALTRI CASI

1. Qualora si tratti di opere di particolare complessità o che richiedono una specifica organizzazione e conoscenza il relativo incarico può essere conferito dal Dirigente direttamente al soggetto individuato.
2. Per l'affidamento di incarichi professionali relativi ad opere di speciale complessità, ad opere che abbiano necessità di professionisti di alta specializzazione, nonché ad interventi di complessa pianificazione (varianti allo strumento urbanistico generale), la Giunta Comunale emana atti di indirizzo cui il Dirigente competente dovrà attenersi.

ART. 15 – RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti in materia.

ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione consiliare.